

REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 19 luglio 2012

**Il Sindaco
Diego Ardigò**

**Il Segretario Comunale
Carmela Petrillo**

Regolamento Operativo per la Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento operativo disciplina il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di TREMOSINE e GARGNANO.

Art. 2 Funzioni degli appartenenti al servizio

Gli appartenenti alla Polizia Locale effettuano il controllo del territorio e la verbalizzazione di tutte le operazioni di polizia svolte.

Svolgono altresì le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, in ottemperanza alle indicazioni ed agli indirizzi operativi del Sindaco territorialmente competente.

Art. 3 Organico del Servizio associato di Polizia Locale

L'organico del Servizio associato di Polizia Locale viene individuato in funzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni comunali associate, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio stesso.

L'organico di ogni ente convenzionato è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dalla normativa vigente.

Art. 4 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal comandante del territorio ove è prestato il servizio, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi.

Il Comandante ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente del Servizio associato e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad entrambi i comandanti del Servizio l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale che opera nel proprio territorio di competenza.

L'ordinamento gerarchico del Servizio associato di Polizia Locale è rappresentato dalle fasce di appartenenza ricoperte dagli agenti; a parità di collocazione nella fascia, dall'anzianità della stessa e, a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della fascia medesima.

Art. 5 **Compiti degli agenti di Polizia Locale**

Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi sono tenuti a prestare il loro lavoro utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Art. 6 **Qualifiche degli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale**

Nell'ambito territoriale della convenzione, gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale mantengono le qualifiche dei rispettivi Comuni di appartenenza in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 **Programmazione delle attività**

I due Comandanti del servizio associato di Polizia locale si riuniscono con cadenza mensile per concordare e definire i piani settimanali di lavoro, sulla base delle esigenze e delle necessità dei comuni interessati. I predetti piani di lavoro dovranno essere sottoposti ad approvazione dei Sindaci.

Art. 8 Responsabilità

Nell'esercizio delle attività, tutti i componenti del Servizio associato di Polizia Locale rispondono di fronte al comandante del territorio in cui prestano la loro attività.

Art. 9 Sede di lavoro

I due Comuni associati costituiscono un'unica sede funzionale di Polizia Locale, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

I dipendenti possono timbrare il cartellino delle presenze all'uno o all'altro Comune, a seconda del territorio oggetto dell'attività giornaliera.

Art. 10 Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario di ogni dipendente a tempo pieno è di 36 ore settimanali, con riduzione a 35 ore settimanali nel caso in cui sia stata istituita la turnazione del servizio ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 14.09.2000 (c.d. "Code contrattuali"). L'articolazione dell'orario e degli eventuali turni avverrà secondo quanto indicato nel precedente art. 7.

Art. 11 Ferie

I due Comandanti programmano il piano ferie dei rispettivi dipendenti entro il 30 aprile di ogni anno, garantendo l'assolvimento delle funzioni essenziali e delle attività programmate in calendario. Il predetto piano dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 12 Rimborsi spese

Essendo stata costituita un'unica sede funzionale di lavoro, ai dipendenti del Servizio associato di Polizia Locale non spetta alcun rimborso spese per i viaggi effettuati ai fini dello svolgimento dell'attività all'uno o all'altro Comune.

Art. 13
Aspetto finanziario

I piani di lavoro fra i due uffici di Polizia Locale sono determinati in maniera equa, sicché ogni Comune affronta le spese del proprio personale dipendente.

Art. 14
Gestione delle entrate da attività di vigilanza

Gli introiti derivanti dalle attività di vigilanza svolte in forma associata dai due uffici sono di competenza del Comune nel quale tale attività è stata svolta.

Art. 15
Valutazione delle attività

Ai fini della valutazione delle attività svolte dal personale del Servizio associato di Polizia Locale, per l'erogazione della produttività individuale, i due comandanti effettuano una valutazione congiunta, trasmettendo, l'uno all'altro, le schede di valutazione delle attività svolte dai dipendenti nell'esercizio associato di funzioni.

Art. 16
Rinvio al Regolamento generale per il Personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, agli appartenenti del Servizio associato di Polizia Locale, le normative contenute nel regolamento di Polizia Locale del Comune referente.

Art. 17
Rinvio a disposizioni generali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.